

Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 17 febbraio 2025

**D.g.r. 10 febbraio 2025 - n. XII/3904**
**Aggiornamento delle linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge regionale 7/2012**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 130 decies «Sanzioni amministrative», secondo cui:

1. «L'inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d'azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l'irrogazione di una sanzione da 200 euro a 2.000 euro;
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'inosservanza delle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da 500 euro a 5.000 euro;
3. L'inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 10.000;
4. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
5. La Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge.»

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato», di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

Richiamati:

- La delibera della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. XI/2535 «Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006»;
- Il decreto 22 febbraio 2022 n. XI/2126 «Approvazione del manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati»;

Vista la d.g.r. 865 dell'8 agosto 2023, avente ad oggetto «Aggiornamento delle linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge regionale 7/2012», con cui sono state approvate le linee guida relative alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni da utilizzarsi da parte delle province e dei comuni nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo loro affidate;

Viste le nuove misure rafforzative a carattere ambientale introdotte con l'adozione delle delibere della Giunta regionale del 16 dicembre 2024:

- n. XII/3634 «Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2024-2027»;

- n. XII/3635 «Aggiornamento delle Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE»;

Ritenuto necessario aggiornare, prevedendo nuove fattispecie relative alle misure rafforzative introdotte, alla luce dei sopra citati provvedimenti attuativi di Regione, le linee guida relative alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni ad uso degli organismi di controllo e di accertamento individuati dalla legge regionale 31/2008, nell'esercizio delle attività loro affidate, come definite dall'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione delle Linee guida approvate con d.g.r. 865/2023;

Ritenuto, inoltre, necessario in relazione ai contenuti tecnici dei programmi d'azione, delle linee guida sopra richiamati ed al fine di garantire un corretto e omogeneo funzionamento del sistema dei controlli e delle relative sanzioni, prevedere che:

- il dirigente competente definisca, con un apposito provvedimento, l'aggiornamento del «Manuale operativo dei controlli» e i relativi verbali al fine di coordinare e standardizzare le modalità di applicazione dell'attività di controllo da parte degli enti competenti;
- sia effettuata idonea attività di divulgazione ed istruzione degli addetti al controllo relativamente alle nuove disposizioni;
- le Linee guida qui in approvazione si applichino a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL;

Vagliata dal Dirigente della Unità Organizzativa proponente l'aderenza alle norme delle tipologie e graduazioni delle fattispecie proposte;

Vista la l.r. 20/2008 e ss. mm. e ii. nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Recepite le premesse,

1. di approvare l'aggiornamento delle linee guida relative alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni ad uso degli organismi di controllo e di accertamento nell'esercizio delle attività loro affidate, come definite dall'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione delle Linee guida approvate con d.g.r. 865/2023;

2. di stabilire che il dirigente competente, con un apposito provvedimento, definisca l'aggiornamento del «Manuale operativo dei controlli» e i relativi verbali;

3. di stabilire che sia effettuata idonea attività di divulgazione ed istruzione degli addetti al controllo relativamente alle Linee guida di cui al punto 1.;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web;

5. di prevedere che le Linee guida di cui al punto 1. si applichino a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

### **Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 dalla legge regionale 7/2012**

Con la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" - art 14 (*Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008 Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati*) è stato aggiornato e completato il quadro normativo riguardante l'applicazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

#### **Ambito di applicazione dei controlli**

Le attività di controllo previste dalla norma richiamata sono quelle che si applicano tramite visite di controllo presso l'azienda agricola cui si applica la Direttiva nitrati e le conseguenti regole definite nei programmi d'azione regionali applicabili nelle zone vulnerabili ai nitrati, nelle linee guida relative alle zone non vulnerabili ai nitrati.

Le comunicazioni nitrati, presentate dalle aziende agricole interessate, ai sensi del DM 25 febbraio 2016, hanno valore preventivo rispetto alle iniziative che l'azienda intraprende nel corso dell'anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione all'azienda stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto normativo.

L'effettività di una situazione potenzialmente non conforme si rileva solo tramite il successivo controllo di cui alla presente norma in esito al quale si eleverà la sanzione in presenza di non conformità accertata.

#### **Situazioni riscontrabili nel controllo e loro gravità**

In relazione al contenuto della norma richiamata è pertanto necessario fornire indicazioni di maggior dettaglio in ordine alle diverse situazioni riscontrabili in sede di controllo, da parte degli organi e degli enti preposti ai controlli e agli accertamenti, che possono costituire infrazioni della direttiva nitrati e dei suoi provvedimenti applicativi, ai sensi dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008.

A tale scopo nelle tabelle 1, 2, 3 di seguito riportate, sono individuate le tipologie di fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 130 decies suddivise in inosservanze agli adempimenti amministrativi (tabella 1), agli adempimenti riguardanti l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (tabella 2) ed agli adempimenti riguardanti gli stoccaggi di fertilizzanti azotati (tabella 3).

A fianco di ciascuna fattispecie individuata è indicata anche la ponderazione relativa alla gravità attribuibile alla medesima mediante un sistema di valutazione di tipo:

- alta gravità = A;
- media gravità = M;
- bassa gravità = B;

Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravità, unitamente agli altri elementi di valutazione, così come previsti dall'art 11 della legge 689/1981.

### **Pagamento in misura ridotta**

Il controllo effettuato che si concluda con l'accertamento di una o più infrazioni comporta la redazione del relativo verbale di accertamento e contestazione con l'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 689/81, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. Il pagamento in misura ridotta non è considerato ai fini dell'applicazione della reiterazione (art. 8bis legge 689/81).

Gli organi di controllo trasmettono all'autorità competente (Regione nel caso dei controlli effettuati da altri enti) il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/1981.

Qualora il pagamento in misura ridotta non sia effettuato, esaminati eventuali scritti difensivi o effettuate le audizioni previste ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, la Regione, per la parte relativa ai controlli di cui all'art. 130 nonies – comma 1, ed il Comune, per quelli relativi all'art. 130 nonies comma 2, procedono all'adozione del provvedimento di ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa o di archiviazione degli atti.

### **Reiterazione**

In caso di reiterazione delle fattispecie individuate nelle tabelle 1, 2, 3 è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8 bis della legge 689/1981.

L'art. 8 bis prevede che si abbia reiterazione quando:

- nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
- più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Pertanto, sono considerate della stessa indole le violazioni

corrispondenti alla medesima specifica descrizione individuata nelle tabelle 1, 2, 3, e relative alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 130 decies della l.r. 31/08.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, quindi nel medesimo anno solare.

Ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/81, la reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

### **Segnalazione all'autorità giudiziaria**

La segnalazione alla competente autorità giudiziaria è obbligatoria anche quando viene rilevato un comportamento rilevante penalmente in base a quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006.

### **Tabella 1**

**Elenco delle inosservanze agli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d'azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida ai sensi dell'art. 130 decies - comma 1. (Sanzione amministrativa prevista da 200 a 2.000 €)**

	<b>Fattispecie di violazione</b>	<b>Gravità</b>
1	Mancata presentazione della comunicazione nitrati	A
2	Mancato aggiornamento della comunicazione	M
3	Presentazione della comunicazione oltre i termini previsti	B
4	Copia della comunicazione non presente in azienda	B
5	Presentazione incompleta o difforme della comunicazione	M
6	Assenza in azienda degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	B
7	Assenza in azienda della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti	B
8	Assenza o mancato caricamento in Repository nei tempi previsti delle relazioni tecniche (nei casi necessari)	M
9	Assenza in azienda del registro delle distribuzioni di fertilizzanti	A
10	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti incompleto o non aggiornato	B
11	Assenza in azienda di contratti di cessione e/o acquisizione di effluenti di allevamento/digestato in corso di validità e copia di CI	A
12	Contratti di cessione e/o acquisizione di effluenti di allevamento/digestato in corso di validità e copia di CI non registrati nella procedura nitrati	A
13	Registro dei materiali in ingresso nell'impianto di produzione del digestato assente in azienda	M
14	Assenza delle analisi del digestato, se dovute	M
15	Fanghi di depurazione utilizzati non registrati nella procedura nitrati	M
16	Assenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, se dovuta	A
17	Assenza di altri documenti necessari a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi	B
18	Contratti di cessione e/o acquisizione di effluenti di allevamento/digestato in corso di validità e copia di CI non caricati in Repository nei tempi previsti	B
19	Assenza in azienda della registrazione dei percorsi per il trasporto di effluenti di allevamento superiori a 30 km (in linea d'aria)	A
20	Registrazione dei percorsi per il trasporto di effluenti di allevamento superiori a 30 km (in linea d'aria) incompleta o insufficiente	A
21	Incongruenza con quanto dichiarato nella comunicazione della registrazione dei percorsi per il trasporto di effluenti di allevamento superiori a 30 km (in linea d'aria)	A
22	Registro informatizzato delle distribuzioni di fertilizzanti incompleto o non aggiornato	M

**Tabella 2**

**Elenco delle inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 130 decies – comma 2 (Sanzione amministrativa prevista da 500 a 5.000 €)**

	Fattispecie di violazione	Gravità
1	Distribuzione effettuata non a bassa pressione	B
2	Mancato interrimento degli effluenti di allevamento entro le 12 ore dalla distribuzione	B
3	Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale definito annualmente	M
4	Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	M
5	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	M
6	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei liquami e degli altri materiali non palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni, coltivazioni in atto	M
7	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei letami e degli altri materiali palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	M
8	Superamento del quantitativo di azoto previsto nei MAS per le relative colture	A
9	Superamento del limite dei 340/kg/ha/anno, in ZnVN, di azoto derivante da effluenti di allevamento	A
10	Superamento del limite dei 170/kg/ha/anno, in ZVN, di azoto derivante da effluenti di allevamento	A
11	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento con immissione, diretta o indiretta, in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee	A
12	Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettiere di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni	B
13	Inadempienze sugli accumuli temporanei dei materiali assimilati al letame e dei fertilizzanti su suolo agricolo	B
14	Mancato rispetto dell'ampliamento delle fasce inerbite presso corpi idrici superficiali fortemente eutrofici	B
15	Utilizzazione agronomica di fertilizzanti fosfatici di sintesi in caso di soddisfacimento del fabbisogno colturale con l'apporto di effluenti di allevamento	B
16	Assenza o insufficiente copertura invernale nelle aree particolarmente vulnerate	B

### **Tabella 3**

**Elenco delle inosservanze alle disposizioni sulle caratteristiche, dimensioni e sullo stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio ai sensi dell'art. 130 decies – comma 3 (sanzione amministrativa prevista da 1.000 10.000 €)**

	<b>Fattispecie di violazione</b>	<b>Gravità</b>
1	Strutture di stoccaggio: impermeabilità non garantita	A
2	Strutture di stoccaggio: presenza di perdite e/o percolazioni	A
3	Insufficiente capacità di stoccaggio in funzione del periodo di fermo invernale	M
4	Presenza di strutture di stoccaggio insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza inferiore al 15% del limite obbligatorio	B
5	Presenza di strutture di stoccaggio insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza uguale o superiore al 15% e inferiore al 50 % del limite obbligatorio	M
6	Presenza di strutture di stoccaggio insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza superiore al 50 % del limite obbligatorio	A
7	Assenza di strutture di stoccaggio	A
8	Mancato frazionamento dei contenitori per il liquame ove sussiste produzione annua di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6000 kg	B
9	Strutture di stoccaggio liquame nuove localizzate in zone ad alto rischio di esondazione, ove non consentito	M
10	Accumulo (stoccaggio) di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli su suolo agricolo non conforme (superiore a tre mesi)	B